

INTEGRAZIONI DEL TESTO DEL “CODICE DI STOCCAGGIO”

7.6 Corrispettivi per l’uso e la reintegrazione del Gas Strategico

7.6.1 *Uso di Gas Strategico con autorizzazione da parte del MSE*

Nel caso in cui l’UTENTE abbia prelevato Gas in eccesso rispetto alle proprie disponibilità, tenuto conto delle eventuali compensazioni effettuate di cui al paragrafo 7.7, sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo determinato dall’Autorità, applicato alle quantità di Gas Strategico utilizzate, come risultanti dalla giacenza dell’UTENTE in corrispondenza dell’ultimo Giorno Gas del mese, comprensive dei consumi attribuiti secondo la procedura di cui all’allegato 1 al presente capitolo 7.

L’UTENTE è inoltre tenuto – anche in caso di prelievo eccedente le proprie disponibilità che avvenga nel corso di un dato mese – al pagamento:

- a) delle accise sul Gas consumato relativamente all’eccesso di prelievo, attribuite all’UTENTE secondo la procedura di cui all’allegato 1 al presente capitolo 7.
- b) del corrispettivo f_{PE} applicato alla massima prestazione in Erogazione associata all’eccesso di prelievo, considerando tutti i quantitativi prelevati in eccesso;
- c) di un corrispettivo, pari alla differenza tra i corrispettivi di vendita e riacquisto determinati dall’Autorità, applicato alla differenza tra la quantità massima di Gas Strategico prelevata in eccesso nel corso del mese e le quantità di Gas Strategico risultanti dalla giacenza dell’UTENTE in corrispondenza dell’ultimo Giorno Gas del mese, comprensive dei consumi attribuiti secondo la procedura di cui all’allegato 1 al presente capitolo 7.

L’UTENTE, a seguito della ricezione dei dati di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) attestanti la ricostituzione, anche parziale, del Gas Strategico precedentemente prelevato dall’UTENTE stesso e fatturato da STOGIT, ha la facoltà di rivendere a STOGIT una quantità di Gas pari a quella ricostituita, al massimo pari a quella prelevata, al netto dei consumi di Iniezione, ad un corrispettivo determinato dall’Autorità.

Decorsi 10 giorni dalla disponibilità dei dati di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) relativi al quarto mese successivo al mese in cui si è registrato il prelievo di Gas Strategico, l’UTENTE decade dalla facoltà di rivendita dei quantitativi di Gas Strategico non ancora re-iniettati a tale data.

L’UTENTE è inoltre tenuto al pagamento dei corrispettivi di Iniezione previsti per il periodo in cui ricostituisce i volumi di Gas Strategico nel Sistema e delle eventuali accise relative ai consumi di Iniezione attribuiti all’UTENTE secondo la procedura di cui all’allegato 1 al presente capitolo 7.

Prelievi di quantitativi di Gas Strategico dell’UTENTE di cui al presente paragrafo 7.6.1, ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal MSE, sono disciplinati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7.6.2.

7.6.2 *Uso di Gas Strategico in assenza di autorizzazione da parte del MSE*

Nel caso in cui l'UTENTE, in qualunque GG di un dato mese, eroghi, anche solo contabilmente, Gas in eccesso rispetto alla quantità di Gas di sua proprietà presente nel Sistema e non sia autorizzato a tale prelievo ai sensi di quanto previsto dal DM 26/09/01, sarà tenuto al pagamento, nel caso in cui non abbia effettuato le compensazioni di cui al successivo paragrafo 7.7. oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 7.6.1, di:

- un corrispettivo pari a 3,5 €/GJ applicato, in valore assoluto, al massimo utilizzo del Gas in eccesso registrato nel corso di ciascun mese, ulteriore rispetto ai quantitativi eventualmente autorizzati ai sensi del DM 26/09/01;
- il corrispettivo f_{PE} di cui al precedente paragrafo 7.4, con le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo 7.5.1.2, applicato alla massima Capacità di Erogazione considerando tutti i quantitativi prelevati in eccesso, ulteriore rispetto alla Capacità di Erogazione eventualmente autorizzata ai sensi del DM 26/09/01.

STOGIT comunica al MSE e all'Autorità l'eventuale utilizzo non autorizzato di Gas Strategico per i provvedimenti di competenza, secondo quanto previsto all'articolo 7 del DM 26/09/01.

7.7 **Compensazioni di cui alla Delibera 50/06**

Quanto previsto nel presente paragrafo è efficace esclusivamente sino al termine dell'Anno Termico 2006-2007, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 15.16 della Delibera 50/06 dell'Autorità.

7.7.1 *Disposizioni generali*

Il presente paragrafo stabilisce le modalità e i termini nel rispetto dei quali gli UTENTI potranno effettuare, a seguito della comunicazione da parte di SRG delle Allocazioni post conguaglio, le compensazioni di cui al paragrafo 3.3.12 del presente Codice.

STOGIT integrerà il presente paragrafo a seguito dell'emanazione del provvedimento dell'Autorità di cui all'articolo 15.8 della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.16 della Delibera 50/06.

Gli UTENTI, che intendano operare le compensazioni di cui al presente paragrafo, sono tenuti a inviare all'indirizzo comunicato da STOGIT una richiesta congiunta entro i 15 (quindici) giorni solari successivi alla comunicazione da parte di STOGIT dei dati post conguaglio di cui al paragrafo 7.3.3 punto 3). Tale richiesta congiunta, che deve contenere l'indicazione del quantitativo di Gas o di capacità oggetto di compensazione, deve essere redatta utilizzando, a seconda dei casi, gli appositi modelli pubblicati sul sito internet di STOGIT.

La richiesta congiunta potrà essere sostituita da due richieste separate da parte di ciascun UTENTE, purché di identico contenuto, indirizzate a STOGIT e per conoscenza all'altro UTENTE. In tal caso, la transazione sarà processata da STOGIT solo ad avvenuta ricezione di entrambe le richieste.

STOGIT non processerà, neppure parzialmente, richieste di compensazioni inviate da parte di UTENTI che non abbiano provveduto, entro l'ultimo giorno utile per l'invio della richiesta di cui al precedente alinea, ai pagamenti dagli stessi dovuti a fronte dei rispettivi contratti, stipulati per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. In tal caso STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della compensazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile stabilito al precedente alinea per l'invio delle richieste di compensazione.

STOGIT non processerà, neppure parzialmente, richieste di compensazione da parte di UTENTI che abbiano come effetto quello di determinare a loro volta una situazione di sbilancio in stoccaggio per il mese per il quale è richiesta la compensazione, ossia l'insorgere delle condizioni per l'applicazione di un corrispettivo di bilanciamento o per l'uso e la reintegrazione del Gas Strategico. In tal caso STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della compensazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile come sopra determinato.

Tutte le richieste di compensazione devono indicare valori espressi in GJ con un unico decimale.

7.7.6 Compensazioni in caso di uso di Gas Strategico

Nel caso in cui le quantità di Gas erogate da parte di un UTENTE siano superiori al Gas di proprietà dell'UTENTE stesso, l'UTENTE ha la facoltà di acquistare i quantitativi di Gas necessari al fine di eliminare o ridurre l'applicazione dei corrispettivi di cui al paragrafo 7.6.

Fatti salvi i casi di mancato buon fine previsti dal precedente paragrafo 7.7.1 e dal successivo alinea, il trasferimento del Gas oggetto di compensazione ha efficacia nei confronti di STOGIT a decorrere dal primo giorno del mese al quale si riferisce la richiesta di compensazione e sino al termine dell'Anno Termico 2006-2007.

STOGIT non processerà, neppure parzialmente, richieste di compensazione per le quali:

- la giacenza dell'UTENTE cedente, a seguito della compensazione stessa, preveda l'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 7.6 per uso di Gas Strategico o dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 7.5.2 per il mancato rispetto del profilo massimo di erogazione;

In tali casi STOGIT comunica per iscritto il mancato buon fine della compensazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile per l'invio delle richieste di compensazione.

RETTIFICA ERRORI MATERIALI DEL TESTO DEL “CODICE DI STOCCAGGIO”

- Precisazione della definizione di Spazio (2.2.1):

Spazio complessivamente disponibile nel Sistema per i servizi di stoccaggio, come descritti nel capitolo 3, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2: è, quantitativamente pari alla differenza fra lo Spazio corrispondente al *working gas* e lo Spazio corrispondente allo *pseudo working gas*;

- Formattazione del testo

Eliminazione:

- nella copertina del documento, della data e della locuzione “proposta di”;
- nell'intestazione delle pagine, della locuzione “v.3”.

Rettifica dell'intestazione del capitolo 10 e modifica formattazione delle pagine relative.